

## **ERRATA CORRIGE**

Per un errore in fase di stampa, nel volume, a pag. 130 compare il testo della pagina 156. Ci scusiamo per il disagio e riportiamo sul retro il testo nella sua versione corretta.

ISBN 978-88-28-84729-8



nale). E si conferma altresì la previsione che attribuisce al Ministro della Salute il potere di adottare le misure limitative con ordinanza, ai sensi dell'art. 32 l. n. 833 del 1978 (legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) solo “nelle more” dell'adozione dei d.p.c.m. e “nei casi di estrema necessità e urgenza”;

e) la **competenza eccezionale delle regioni** attribuita per introdurre in via d'urgenza misure limitative, tra quelle tipizzate dall'art. 1 del decreto-legge, e solo nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con efficacia limitata fino a tale momento. Le misure possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso. La potestà è attribuita alle regioni “esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”. Come ha precisato la *Corte costituzionale* (sentenza n. 32/2021), la previsione normativa in esame consente alle Regioni di applicare misure più restrittive di quelle contenute nei d.P.C.M. allo scopo di assicurare che, nel tempo necessario ad aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela, quanto a circostanze sopravvenute e non ancora prese in carico dall'amministrazione statale.

È il caso, ad esempio, della sospensione delle attività didattiche prescritta con ordinanze regionali, il cui fondamento riposa non su una competenza costituzionalmente tutelata delle autonomie, ma sull'attribuzione loro conferita dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 33 del 2020 (attribuzione, peraltro, che è stata molto limitata dall'art. 2 d.l. 1 aprile 2021, n. 44, secondo cui i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus). La Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che ciò che la legge statale permette, tuttavia, non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.M., e prima che sia assunto quello successivo. È però chiaro che — alla stregua del quadro normativo statale — ciò può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità, e non grazie all'attività legislativa regionale. Sulla base di queste considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2, 4, co. 1, 2, e 3, della legge della Regione Val d'Aosta n. 11 del 2020, perché invasivi della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. q, Cost.) (sul tema v. anche Parte X, cap. VI, par. 4.1.1.)

f) il **divieto per i sindaci di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti** dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali o che siano relative ad attività non di loro competenza ovvero relative ad attività produttive o di rilevanza strategica per l'economia nazionale. L'art. 18 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha successivamente abrogato tale divieto; tuttavia, gli spazi di intervento dei sindaci nella gestione dell'emergenza restano comunque delimitati per un verso, dal generale principio di riparto di competenza tra Stato, Regioni ed enti locali, e per altro verso, dal limite dell'unità giuridica ed economica di cui all'art. 120 Cost.